

SETTORE STUDI

GIURISPRUDENZA

Rassegna



26.05.22

Rassegna novità giurisprudenziali n. 20/2022

(N.B. Le massime contraddistinte dall'asterisco * sono state predisposte dal redattore verificando il testo integrale della decisione; le altre sono massime ufficiali tratte dal CED della Cassazione)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA

* Cassazione, sentenza 4 maggio 2022, n. 17707, sez. II penale

Circonvenzione di incapace - Minorata capacità psichica - Altrui opera di suggestione - Rilevanza.

La nozione di "deficienza psichica" utilizzata dalla disposizione incriminatrice della circonvenzione di incapace comprende qualsiasi minorazione della sfera volitiva e intellettiva, che renda facile la suggestionabilità della vittima e ne diminuisca i poteri di difesa contro le insidie altrui; integra, pertanto, il requisito dello stato di deficienza psichica della persona offesa del delitto di circonvenzione di incapace anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica e indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione.

CONTRATTI AGRARI

Cassazione, sentenza 8 aprile 2022, n. 11491, sez. III civile

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - Riscatto agrario - Pagamento del prezzo di acquisto del fondo - Tempestività - Rifiuto del creditore di accettazione del pagamento - Offerta non formale - Irrilevanza - Offerta reale - Necessità - Obsolescenza, macchinosità ed eccesso di formalismo della "mora credendi" - Esclusione - Fattispecie.

Ai fini dell'esercizio del riscatto agrario, il soggetto retrattante, in assenza di collaborazione dei venditori, deve necessariamente effettuare il versamento del prezzo - alla cui tempestiva

esecuzione è subordinata l'efficacia del riscatto - mediante l'offerta reale ex art. 1208 c.c., non potendo valersi di un'offerta non formale - la quale non estingue l'obbligazione, ma produce il solo effetto di non incorrere nella mora del debitore - ed essendo irrilevante la pretesa obsolescenza e macchinosità della "mora credendi", la cui disciplina è fondata su esigenze di certezza giuridica.

DONAZIONE

* Cassazione, ordinanza 29 aprile 2022, n. 13544, sez. II civile

Inguria grave - Revocabilità della donazione - Giustificazione - Durevole sentimento di disistima delle qualità morali - Irrispettosità della dignità del donante.

L'inguria grave richiesta dall'art. 801 c.c. quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrisspettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento, a prescindere, peraltro, dalla legittimità del comportamento del donatario.

EDILIZIA

Cassazione, sentenza 29 marzo 2022, n. 11303, sez. III penale

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Reati edilizi - Mutamento di destinazione d'uso - Permesso di costruire - Necessità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di reati edilizi, il mutamento di destinazione d'uso mediante opere richiede il permesso di costruire per le modifiche che comportano il passaggio di categoria urbanistica dell'immobile e, se il cambio d'uso è eseguito nei centri storici, per quelle all'interno di una medesima categoria omogenea.

(Fattispecie, integrante il reato di cui all'art. 44, comma primo, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2011, n. 380, relativa a locali accessori trasformati, con opere di frazionamento, in due unità abitative sebbene non presentassero l'altezza richiesta).

Cassazione, sentenza 23 marzo 2022, n. 10002, sez. III penale

EDILIZIA - Condono edilizio - Ultimazione dell'opera abusiva - Piscina natatoria - Rivestimento interno - Necessità - Fattispecie.

La realizzazione al rustico di una piscina natatoria, rilevante ai fini della sua assoggettabilità al condono, postula il necessario rivestimento interno.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione di rigetto dell'istanza di revoca dell'ingiunzione di demolizione di una piscina priva di rivestimento interno e, pertanto, inutilizzabile ai fini della balneazione, in relazione alla quale era stato rilasciato condono edilizio, ancorché l'opera non potesse ritenersi ultimata).

IMMOBILE DA COSTRUIRE

* Cassazione, sentenza 6 maggio 2022, n. 14405, sez. II civile

GIUSTIZIA E GIURISDIZIONI – PROCESSO - Arbitrato - Immobile da costruire - Mancato rilascio della fideiussione - Nullità di protezione - Dichiarazione d'ufficio da parte del giudice - Mancato rilevo - Impugnazione - Ammissibilità.

Gli arbitri hanno l'obbligo di segnalare alla parte l'esistenza di una nullità c.d. di protezione (quale la violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 122/2005, che impone al costruttore l'obbligo di rilasciare e consegnare all'acquirente una fideiussione di importo corrispondente alle somme riscosse); qualora gli arbitri non pongano in essere tale segnalazione, questa deve essere compiuta dal giudice statale adito in sede di impugnazione del lodo e la mancata segnalazione della nullità di protezione è motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 829, comma 3 c.p.c., attenendo la disposizione che commina la nullità di protezione all'ordine pubblico comunitario.

NOTARIATO

* **Cassazione, sentenza 18 maggio 2022, n. 15930, sez. II civile**

PROFESSIONISTI - Colpa professionale - Notaio - Omissione esibizione documenti - Sanzioni disciplinari - Condotta - Deontologia - Legge notarile - Sussiste - Conforme.

Costituisce un principio di deontologia professionale, recepito in maniera formale tra quelli posti a presidio del decoro della professione, il dovere del notaio di collaborare con lealtà con il Consiglio notarile al fine di consentire al predetto organo di esercitare nel modo più efficace il potere di vigilanza e di controllo nel quadro della tutela del prestigio della categoria. E da tempo ha specificato che l'art. A.4.1, lettera b), dei "Principi di deontologia professionale dei notai" - che costituiscono regole di condotta volte a conformare il comportamento del notaio alle norme dell'etica professionale, la cui enunciazione è istituzionalmente rimessa all'autonomia del Consiglio notarile, ai sensi della L. 27 giugno 1991, n. 220 - espressamente prescrive tale dovere di collaborazione, stabilendo, in particolare, che il notaio è tenuto a comunicare al Consiglio i dati e le informazioni in genere che gli sono richieste, riguardanti la propria attività professionale, e ad esibire o trasmettere copie, estratti del repertorio ed atti, registri, libri e documenti, anche di natura fiscale. Cosicché il notaio che non fornisce al Consiglio la documentazione richiesta, sottraendosi ai controlli dell'organo preposto alla funzione di vigilanza sulla categoria, pone in essere una condotta contraria alla espressa enunciazione di una regola di comportamento professionale, oltre che eticamente riprovevole, improntata a scarsa lealtà, correttezza e limpidezza di comportamento, in contrasto con i principi di deontologia oggettivamente enucleabili dal comune sentire in un dato momento storico e, pertanto, lesiva del prestigio e del decoro della classe notarile e, come tale, sanzionabile ai sensi dell'art. 147 della legge notarile.

In tema di giudizio disciplinare nei confronti dei professionisti (nella specie, notaio), in caso di sanzione penale per i medesimi fatti, non può ipotizzarsi la violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo in relazione al principio del "ne bis in idem" - secondo le statuizioni della sentenza della Corte E.D.U. 4 marzo 2014, Grande Stevens ed altri c/o Italia - in quanto la sanzione disciplinare ha come destinatari gli appartenenti ad un ordine professionale ed è preordinata all'effettivo adempimento dei doveri inerenti al corretto esercizio dei compiti loro assegnati, sicché ad essa non può attribuirsi natura sostanzialmente penale.

Il legislatore - stabilendo, all'art. 2671 c.c., comma 1, che il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione, ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita "nel più breve tempo possibile" ha escluso la predeterminazione, per tale adempimento, di un termine unico, applicabile in tutti i casi, con la conseguenza che, dovendo il notaio usare, nell'assolvimento dell'obbligo suddetto, quella particolare sollecitudine imposta dall'importanza della formalità e dall'esigenza della più pronta tutela dell'interesse delle parti, indipendentemente da una esplicita richiesta delle stesse, spetta al giudice del merito di stabilire di volta in volta - tenendo conto della particolarità del caso concreto, della natura dell'atto e di ogni altra utile circostanza

attinente sia ai tempi ed ai mezzi di normale impiego per l'esecuzione della trascrizione sia alle evenienze non imputabili al notaio - se l'indugio frapposto dal professionista giustifichi l'affermazione della sua responsabilità.

Circa l'asserita indeterminatezza del termine, incompatibile con la responsabilità disciplinare nel segno dell'art. 7 della C.E.D.U. questa Corte spiega, in tema di responsabilità disciplinare dei notai, con precipuo riferimento alla L. n. 89 del 1913, art. 147, comma 1, lett. a), che siffatta disposizione individua con chiarezza l'interesse meritevole di tutela (dignità e reputazione del notaio, decoro e prestigio della classe notarile) e la condotta sanzionata (comportamenti che compromettono tale interesse), il cui contenuto, sebbene non tipizzato, si ricava dalle regole di etica professionale e, quindi, dal complesso dei principi di deontologia oggettivamente enucleabili dal comune sentire di un dato momento storico; e soggiunge che la menzionata norma rispetta, dunque, gli artt. 3, 25 e 117 Cost., ed anche l'art. 7 C.E.D.U., tenuto conto che il principio di tipicità attiene, nella sua assolutezza, alla sola sanzione penale e che detta norma viene integrata dal codice deontologico, il quale è rivolto ad una platea di soggetti perfettamente in grado, per qualificata professionalità, di coglierne perimetro e valenza ed è elaborato dalla loro stessa categoria professionale e che la concreta individuazione della condotta disciplinamente rilevante, da parte del giudice di merito, non è sindacabile dalla Corte di cassazione, il cui controllo di legittimità sull'applicazione, da parte del giudice del merito, di concetti giuridici indeterminati e clausole generali può solo mirare a verificare la ragionevolezza della sussunzione in essi del fatto concreto.

Il notaio che riceve un atto di trasferimento di diritti reali non di garanzia su immobili privo delle menzioni di cui alla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1 bis, incorre nel divieto di ricevere atti "espressamente proibiti dalla legge", L. n. 89 del 1913, ex art. 28, comma 1, n. 1, (e sanzionato con la sospensione a norma dell'art. 138, comma 2, della medesima legge), divieto che è violato nel momento stesso della redazione dell'atto nullo, senza che possano spiegare efficacia sanante o estintiva della punibilità eventuali rimedi predisposti dal legislatore per conservare l'atto ai fini privatistici, quale l'eventuale successiva sua conferma, ai sensi del medesimo art. 29, comma 1 ter.

Nel procedimento disciplinare a carico dei notai la mancata concessione delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionale valutazione del giudice, che può concederle o negarle, dando conto della scelta con adeguata motivazione, ai fini della quale non è necessario prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'inculpato, essendo sufficiente la giustificazione dell'uso del potere discrezionale con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo.

* Cassazione, ordinanza 16 maggio 2022, n. 15512, sez. III civile

PROFESSIONI LIBERALI - NOTARIATO - Atto di compravendita definitivo - Omissione di accertamenti - Evizione dell'immobile - Vincoli - Ristoro - Responsabilità - Condotta - Sussiste - Difforme.

La solidarietà nel lato passivo è compatibile con la pluralità di azioni o di omissioni corrispondenti a illeciti diversi, nel senso che è compatibile con un diverso apporto causale di ciascuno dei responsabili in solido.

In altri termini, l'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 cod. civ. ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito va intesa in senso non assoluto, ma relativo, in coerenza con la funzione propria di tale istituto di rafforzare la garanzia del danneggiato, sicché ricorre tale responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione dell'intero danno.

(Fattispecie relativa alla responsabilità del notaio per evizione dell'immobile dovuta a mancanza di diligenza di costui nell'accertamento dell'esistenza dell'ipoteca e del pignoramento in atto).

REVOCATORIA

* **Corte d'Appello di Napoli, sentenza 2 maggio 2022, n. 1842, sez. I civile**

RESPONSABILITÀ CIVILE - AZIONE REVOCATORIA - Atto a titolo oneroso - Prova della consapevolezza in capo al terzo acquirente - Presunzioni - Rapporto di parentela - Rilevanza.

La prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di rapporti di convivenza extramatrimoniale tra il debitore e il terzo tali da rendere estremamente inverosimile che quest'ultimo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.

SOCIETÀ

* **Cassazione, sentenza 5 maggio 2022, n. 14210, sez. I civile**

SOCIETÀ - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - Nullità ed annullabilità - Riserve imputate a riduzione delle perdite - Ordine di progressiva minore disponibilità delle riserve.

Le riserve appostate al passivo dello stato patrimoniale di una società di capitali possono essere imputate a riduzione delle perdite (salvo diversa specifica previsione normativa) solo in un ordine di progressiva minore disponibilità, da ultimo residuando, in tal caso secondo le maggioranze dell'assemblea straordinaria, l'operazione di riduzione del capitale sociale.

SUCCESSIONI

* **Cassazione, ordinanza 5 maggio 2022, n. 14193, sez. II civile**

SUCCESSIONI - TESTAMENTO - Donazioni fatte dal testatore - Collazione - Dispensa - Riunione fittizia - Inserimento - Necessità.

La riunione fittizia, prevista dall'art. 556 c.c., non è necessariamente legata all'esperimento dell'azione di riduzione, ma è operazione sempre necessaria, nel concorso con eredi legittimi, ogni qual volta sia rilevante stabilire quale sia nel caso la disponibile, come nel caso di concorso di legittimari con uno di essi, al quale il testatore abbia lasciato genericamente la stessa disponibile.

Ai fini del calcolo della disponibile ex art. 556 c.c. sono sempre assoggettate a riunione fittizia tutte le donazioni, a chiunque fatte, indipendentemente dalla qualità di congiunto, di erede o di estraneo del donatario.

La dispensa dalla collazione sottrae il donatario del conferimento ma non importa l'esclusione del bene donato dalla riunione fittizia ai fini della determinazione della porzione disponibile.

* **Cassazione, ordinanza 28 aprile 2022, n. 13266, sez. II civile**

Indegnità a succedere - Tassatività delle ipotesi.

Le ipotesi di indegnità, giustificate dal comune senso sociale, ad ammettere che possa succedere alla persona offesa colui che abbia commesso atti particolarmente gravi nei suoi confronti, non sono

rimesse alla valutazione giudiziale, perché le ipotesi sono a ritenersi rigorosamente tassative e il relativo regime è di ordine pubblico. Esse non sono suscettibili di interpretazione estensiva, né analogica.

Cassazione, ordinanza 12 aprile 2022, n. 11879, sez. VI - 2 civile

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - CAUSE EREDITARIE - Causa ereditaria - Art. 22 c.p.c. - Nozione ai fini della determinazione della competenza - Divisione ereditaria - Vi rientra - Azione di riduzione di donazione lesiva di legittima - Azione di restituzione di denaro abusivamente prelevato da un conto corrente cointestato con il de cuius, durante la vita di questi - Cause ereditarie - Esclusione - Fondamento.

La competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo ove si è aperta la successione, di cui all'art. 22, n. 1, c.p.c., riguarda unicamente le cause di divisione dell'universalità dei rapporti giuridici facenti capo ad un comune "de cuius", tornando ad applicarsi, nelle altre ipotesi, le regole generali, con la conseguenza che non rientra nel campo applicativo della citata disposizione l'azione di riduzione di una donazione per lesione di legittima, salvo che sia proposta cumulativamente con la domanda di divisione, né, tanto meno, la domanda restitutoria delle somme che il convenuto avrebbe prelevato, quale cointestatario, da un conto corrente del "de cuius" durante la vita di questi, non essendo qualificabile tale domanda come petizione ereditaria, che consente all'erede di reclamare soltanto i beni nei quali egli sia succeduto "mortis causa" al defunto e che, dunque, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario.

TITOLI DI CREDITO

Cassazione, sentenza 7 marzo 2022, n. 7351, sez. III civile

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAMBIARIA - DIRETTA - Contro l'emittente - Levata del protesto - Necessità - Esclusione - Ragioni.

L'azione cambiaria diretta, promossa contro l'emittente del titolo, non presuppone il protesto, il quale ha la funzione di garantire l'esercizio del regresso al portatore del titolo.

TRIBUTI

***Cassazione, ordinanza 10 maggio 2005, n. 14800, sez. V**

Accettazione tacita eredità - regime fiscale "formalità direttamente consequenti" gli atti traslativi - non sussiste

La disposizione di esenzione di cui all'art. 10, comma 3 D. Lgs. n. 23 del 2011 si riferisce ad atti, e formalità, che debbono risultare "direttamente" consequenti al presupposto impositivo soddisfatto con la tassazione dell'atto traslativo (o equiparato). Deve ritenersi che rimanga al di fuori del suddetto ambito di applicazione l'atto, o la formalità che sia avvinto da un nesso di occasionalità con l'atto principale; non è allora dubbio che la trascrizione dell'accettazione tacita di eredità si raccordi ad un presupposto impositivo autonomo e distinto da quello soddisfatto dall'atto principale (sottoposto a tassazione di registro) cui l'accettazione tacita si correla.

***Cassazione, ordinanza 10 maggio 2005, n. 14799, sez. V**

Accettazione tacita eredità - regime fiscale "formalità direttamente consequenti" gli atti traslativi - non sussiste

La disposizione di esenzione di cui all'art. 10, comma 3 D. Lgs. n. 23 del 2011 si riferisce ad atti, e formalità, che debbono risultare "direttamente" conseguenti al presupposto impositivo soddisfatto con la tassazione dell'atto traslativo (o equiparato). Deve ritenersi che rimanga al di fuori del suddetto ambito di applicazione l'atto, o la formalità che sia avvinto da un nesso di occasionalità con l'atto principale; non è allora dubbio che la trascrizione dell'accettazione tacita di eredità si raccordi ad un presupposto impositivo autonomo e distinto da quello soddisfatto dall'atto principale (sottoposto a tassazione di registro) cui l'accettazione tacita si correla.

***Cassazione, ordinanza 10 maggio 2005, n. 14798, sez. V**

Accettazione tacita eredità – regime fiscale “formalità direttamente conseguenti” gli atti traslativi – non sussiste

La disposizione di esenzione di cui all'art. 10, comma 3 D. Lgs. n. 23 del 2011 si riferisce ad atti, e formalità, che debbono risultare "direttamente" conseguenti al presupposto impositivo soddisfatto con la tassazione dell'atto traslativo (o equiparato). Deve ritenersi che rimanga al di fuori del suddetto ambito di applicazione l'atto, o la formalità che sia avvinto da un nesso di occasionalità con l'atto principale; non è allora dubbio che la trascrizione dell'accettazione tacita di eredità si raccordi ad un presupposto impositivo autonomo e distinto da quello soddisfatto dall'atto principale (sottoposto a tassazione di registro) cui l'accettazione tacita si correla.

***Cassazione, ordinanza 10 maggio 2005, n. 14782, sez. V**

Accettazione tacita eredità – regime fiscale “formalità direttamente conseguenti” gli atti traslativi – non sussiste

La disposizione di esenzione di cui all'art. 10, comma 3 D. Lgs. n. 23 del 2011 si riferisce ad atti, e formalità, che debbono risultare "direttamente" conseguenti al presupposto impositivo soddisfatto con la tassazione dell'atto traslativo (o equiparato). Deve ritenersi che rimanga al di fuori del suddetto ambito di applicazione l'atto, o la formalità che sia avvinto da un nesso di occasionalità con l'atto principale; non è allora dubbio che la trascrizione dell'accettazione tacita di eredità si raccordi ad un presupposto impositivo autonomo e distinto da quello soddisfatto dall'atto principale (sottoposto a tassazione di registro) cui l'accettazione tacita si correla.

***Cassazione, ordinanza 10 maggio 2005, n. 14781, sez. V**

Accettazione tacita eredità – regime fiscale “formalità direttamente conseguenti” gli atti traslativi – non sussiste

La disposizione di esenzione di cui all'art. 10, comma 3 D. Lgs. n. 23 del 2011 si riferisce ad atti, e formalità, che debbono risultare "direttamente" conseguenti al presupposto impositivo soddisfatto con la tassazione dell'atto traslativo (o equiparato). Deve ritenersi che rimanga al di fuori del suddetto ambito di applicazione l'atto, o la formalità che sia avvinto da un nesso di occasionalità con l'atto principale; non è allora dubbio che la trascrizione dell'accettazione tacita di eredità si raccordi ad un presupposto impositivo autonomo e distinto da quello soddisfatto dall'atto principale (sottoposto a tassazione di registro) cui l'accettazione tacita si correla.

A cura di Paolo Longo e Susanna Cannizzaro



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

note legali

I testi pubblicati sono di proprietà del Consiglio Nazionale del Notariato e ad uso esclusivo del destinatario. La riproduzione e la cessione totale o parziale effettuata con qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto idoneo alla riproduzione e trasmissione non è consentita senza il consenso scritto della Redazione. Ai sensi dell'art. 5 della legge 633/1941 sul diritto d'autore, i testi di legge e degli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, italiane o straniere, non sono coperti da diritto d'autore; tuttavia l'elaborazione, la forma e la presentazione dei testi stessi si intendono protette da copyright.

CNN Notizie a cura di
Claudia Petraglia

Responsabile
Massimiliano Levi

Coordinamento di Redazione
Francesca Minunni, Chiara Valentini

Redazione
Francesca Bassi, Daniela Boggiali,
Chiara Cinti, Mauro Leo,
Annarita Lomonaco

Contatti
cnn.redazione@notariato.it
www.notariato.it
Trasmissione di Notartel
S.p.A.

WWW.NOTARIATO.IT